ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-327 del 25/01/2022

Oggetto ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L' ATTIVITÀ DI "VENDITA AL**DETTAGLIO** CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" **SVOLTA** NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), VIA **DANTE** 79 - DITTA TDM SRL. ALIGHIERI **REVOCA** DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N.

4638 del 04/09/2017.

Proposta n. PDET-AMB-2022-327 del 25/01/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L' ATTIVITÀ DI "VENDITA AL DETTAGLIO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), VIA DANTE ALIGHIERI 79 - DITTA TDM SRL.

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4638 del 04/09/2017.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato* per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 15172 del 12/11/2021, acquisita al prot. Arpae n. 174557 in pari data, è stata presentata dalla Ditta TDM SRL, con sede legale a Milano (PC), Via Andrea Costa n. 17, (P.Iva 08324820961) l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'attività di "vendita al dettaglio carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), via Dante n. 79, per il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia (S1) in pubblica fognatura;

Considerato che:

 con nota prot. n. 180810 del 24/11/2021 è stata richiesta alla ditta documentazione a perfezionamento dell'istanza;

- con nota prot. n. 183329 del 29/11/2021 è stata acquisita la documentazione a perfezionamento prodotta dalla Ditta:
- con nota prot. n. 185841 del 02/12/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per <u>la matrice scarichi</u> (rif. Attività n. 8 del 10/01/2022 Sinadoc 30965) risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico (S1) di acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante, trattate mediante un impianto di prima pioggia in continuo, costituito da un separatore fanghi oli coalescente (Marca Pozzoli Mod. Neutracom GN10-2500);
- lo scarico S1 recapita in pubblica fognatura;
- lo scarico è dotato di pozzetto di prelievo fiscale indicato con la sigla PP "POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI" nella Tavola Unica "Planimetria impianto idrico e fognario Stato di fatto del 08/11/2021" allegata all'istanza di AUA;

Atteso che:

- con nota prot. n. 185836 del 02/12/2021 è stato richiesto al Comune di San Giorgio P.no, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. RT024036-2021-P del 26/11/2021, assunta al prot. Arpae n. 182500 del 26/11/21 Ireti Spa ha trasmesso parere favorevole per lo scarico S1 in pubblica fognatura;
- con nota del 30/12/2021, assunta al prot. Arpae n. 200895 del 30/12/2021 il Comune di San Giorgio P.no ha trasmesso l'Autorizzazione n. 03/2021 del 30/12/2021 per lo scarico S1 di acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura (allegata al presente provvedimento);

Riscontrato che:

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 4638 del 04/09/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "Rubini Snc di Rubini Martina e Florio Antonina" (rilasciata con provvedimento conclusivo del Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 12149 del 13/09/2017), per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" nel medesimo impianto ubicato in Comune di San Giorgio P.no Via Dante n. 79, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n° 2 scarichi in pubblica fognatura (scarico S1 di acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento dell'area adibita a vendita del carburante e scarico S2 di acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio);
 - comunicazione per l'impatto acustico ex L. 447/95 art. 8 comma 4;
- l'istanza di Aua di cui al presente procedimento è stata presentata dalla Ditta TDM Srl, subentrata alla precedente Ditta "Rubini Snc di Rubini Martina e Florio Antonina", per ottenere esclusivamente l'autorizzazione allo scarico S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura; la Ditta TDM Srl ha infatti dichiarato che l'autolavaggio non è più in funzione e pertanto lo scarico S2 di acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio risulta inattivo;
- al fine di procedere con l'adozione dell'AUA richiesta dalla ditta TDM SRL si rende necessario revocare il provvedimento vigente per il medesimo impianto adottato in favore della suddetta ditta "RUBINI SNC di Rubini Martina e Florio Antonina" (D.D.n. 4638/2017) accertando preliminarmente la cessazione dell'attività da parte della ditta uscente (Rubini snc);
- con nota prot. n. 9245 del 21/01/2022 è stata informata la Ditta "RUBINI SNC di Rubini Martina e Florio Antonina" del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ambientale richiesta dalla ditta TDM srl e della necessità di dover comunicare la cessazione di qualsiasi attività presso l'impianto sito in Comune di San Giorgio, Via Dante n. 79;
- con nota del 21/01/2022, acquisita al prot. Arpae n. 9581 in pari data, la Ditta "RUBINI SNC di Rubini Martina e Florio Antonina ha confermato la cessazione dell'attività presso l'impianto sito in Comune di San Giorgio, Via Dante n. 79 ed ha chiesto la revoca dell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4638 del 04/09/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta TDM SRL nonchè alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 4638 del 04/09/2017 in favore della Ditta "Rubini Snc di Rubini Martina e Florio Antonina";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto,

ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta TDM SRL, con sede legale a Milano (PC), Via Andrea Costa n. 17, (P.Iva 08324820961) per l'attività di "vendita al dettaglio carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), via Dante n. 79, per il seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia (S1) in pubblica fognatura;
- **2.** di stabilire, per la <u>matrice scarichi</u>, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione n. 03/2021 del 30/12/2021 del Comune di San Giorgio P.no per lo scarico S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, acquisita al prot. Arpae n. 200895 del 30/12/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- **3.di impartire**, *per lo scarico S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura*, **le seguenti prescrizioni**, come anche disposte con la sopra citata Autorizzazione del Comune di San Giorgio P.no:
- a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti indicati nella Tabella 3 Allegato 5 della parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in rete fognaria, per i parametri Solidi sospesi totali, COD ed Idrocarburi totali;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa il volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata ed alla piovosità media della zona;
- e) l'impianto di trattamento dovrà sempre essere mantenuto in funzione; f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare,con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- **5. di revocare** l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 4638 del 04/09/2017 in favore della Ditta "Rubini Snc di Rubini Martina e Florio Antonina", precedentemente autorizzata per l'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio svolta nell'impianto ubicato in Comune di San Giorgio Via Dante n. 79;

6. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero dovrà altresì procedere con la revoca del Provvedimento conclusivo del procedimento unico di AUA rilasciato dal medesimo Suap alla ditta"Rubini Snc di Rubini Martina e Florio Antonina", con prot. n. 12149 del 13/09/2017;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed
 Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare
 riguardo agli aspetti di carattere igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei
 luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del Suap dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA
 – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.